

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 01-06-2007
REGIONE MOLISE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE
REGIONALE 10 AGOSTO 1993, N. 19,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE:
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 14 del 16 giugno 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge

ARTICOLO 1

1. La lettera b) dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "b) specie cacciabili dall'1 settembre al 31 gennaio: volpe (*vulpes vulpes*) e cinghiale (*sus scrofa*)".
2. Al comma 2-bis dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, aggiunto dall'articolo 1, comma 29, della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15, dopo le parole "(*vulpes vulpes*)" sono aggiunte le parole ", cinghiale (*sus scrofa*)".

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 1° giugno 2007